

Oggetto: TARI 2026: le ragioni dell'adeguamento tariffario

L'Amministrazione comunale ritiene doveroso fornire alla cittadinanza un quadro d'informazione trasparente e dettagliato in merito all'adeguamento delle tariffe TARI approvato per l'anno 2026, illustrando le ragioni contabili e regolatorie che ne hanno determinato la variazione rispetto agli esercizi precedenti.

La determinazione della TARI non è il risultato di una scelta discrezionale dell'Ente, ma risponde al quadro normativo definito da **ARERA** (*Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente*). Tale regolazione impone un metodo di calcolo vincolato al principio di copertura integrale dei costi effettivamente sostenuti per la gestione del servizio rifiuti.

In particolare, il meccanismo tariffario predisposto da ARERA prevede che la determinazione del ruolo **TARI 2026** prenda a riferimento i costi sostenuti nel **2024**. Questa sfasatura temporale comporta che gli effetti economici di eventi e dinamiche gestionali del passato si riflettano sulle tariffe con un differenziale di due anni.

Rispetto ai Piani Finanziari dei periodi precedenti, la variazione dei costi imputabili al 2024 è riconducibile principalmente a tre fattori:

- **Oneri smaltimento post-alluvione non oggetto di ristoro:** Le spese straordinarie di smaltimento rifiuti connesse all'evento alluvionale, non essendo state riconosciute all'Ente a titolo di contributo o ristoro statale per l'emergenza, sono confluite necessariamente nell'ammontare complessivo dei costi del servizio.
- **Incremento dei costi per raccolta fuori cassonetto e vigilanza:** Il fenomeno dell'abbandono indifferenziato dei rifiuti ha richiesto un maggiore impiego di risorse comunali per gli interventi straordinari di rimozione e per il potenziamento delle attività di controllo e sanzione sul territorio.
- **Riduzione dei proventi straordinari da recupero morosità:** I proventi derivanti dall'attività straordinaria di recupero dei mancati pagamenti dei ruoli TARI precedenti — che negli scorsi anni avevano contribuito ad abbattere l'importo complessivo del ruolo — si sono ridotti, non potendo rappresentare per loro natura una fonte di finanziamento strutturale.
- **Variazione criteri di attribuzione costi (drivers):** Il costo complessivo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti viene ripartito tra tutti i 47 comuni facenti riferimento al Bacino 12 della Provincia di Torino, in base a criteri stabiliti in seno all'Ente Territoriale Competente, nel nostro caso rappresentato dal Consorzio Acea Pinerolese. Per l'anno 2026, in adesione alle direttive dell'autorità regolatoria, si è proceduto ad una attribuzione sempre più puntuale dei costi attraverso la modifica e l'implementazione di nuovi drivers in base anche ai dati forniti dal Gestore.
- **Adeguamento costi Gestore:** L'algoritmo che sovrintende il calcolo del metodo tariffario rifiuti MTR-3, terzo periodo regolatorio delibera ARERA n.397/2025, prevede, tra le varie voci, il recupero inflattivo a partire dall'annualità di riferimento. Questa voce non è stata interamente riconosciuta al Gestore Acea pinerolese Industriale SpA.

L'adeguamento tariffario del 2026 non risponde pertanto a un incremento generico della spesa pubblica, bensì all'obbligo normativo di assicurare la copertura finanziaria del servizio di igiene urbana secondo le regole vigenti.

Consapevole delle ricadute sui bilanci di famiglie e imprese, l'Amministrazione proseguirà nell'azione di contrasto all'evasione e all'abbandono dei rifiuti, lavorando per la razionalizzazione delle spese di gestione, che necessariamente dovrà passare anche da una revisione e razionalizzazione del perimetro degli ecopunti esistenti, al fine di contenere le dinamiche tariffarie nei prossimi esercizi.